



OPI

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PAVIA

DELIBERAZIONE N. 487 / 2021 del 28/10/2021

del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia

OGGETTO

Variazione pianta organica e modifica del piano di fabbisogno triennale 2022-2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

costituito secondo quanto disposto dalla delibera n. 30 /2021 verb. N. 150 del 18/02/2021, nel rispetto delle attribuzioni di cui al capo I e capo II del Dlcpn n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3

Convocato con nota prot. 0003299 del 27/10/2021

Richiamati:

- L'art. 39 della Legge 499/1997, il cui comma 1 dispone che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- La Legge 488/1999, la quale, introducendo il comma 20 bis al suddetto art. 39, prevede che "Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3 ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le Università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51."

Visto:

- il DLCPN n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR n. 221/50;
- la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- L'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli art. 5 e 6 del D.Lgs. 165/2001, come come modificati dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. N. 150/2009 e dal D. Lgs n. 75/2017;
- A norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento del personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.

Rilevato che:

- Ai sensi del suddetto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001:
 - a) Comma 2: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie

- destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;
- b) Comma 3: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;
- c) Comma 6: “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”.
- Il D. Lgs 75/2017 ha disposto con l'art. 22, comma 1, che, in sede di prima applicazione, il divieto sopra indicato, si applica solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
 - Con Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 Maggio 2018 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” (pubblicate in G.U. Serie Generale n. 173 del 27/7/2018);
 - Le citate linee di indirizzo definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore;

In ottemperanza:

- a quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018);
- alle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Considerato:

- il DLgs 13 settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse” come da ultimo modificato dall'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;
- il DPR 5 aprile 1950 n. 221 “Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
- la Legge 11 gennaio 2018 n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 139/2018, verb.102 del 19/11/2018, che reca disposizioni per l'amministrazione e la contabilità dell'ordine delle Professione Infermieristiche di Pavia, nel prosieguo indicato come “Regolamento di contabilità”;
- il DLgs 18 aprile 2016 n.50, come da ultimo novellato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con legge 14 giugno n. 55) e nel prosieguo indicato come “Codice dei contratti pubblici”, che ha recepito le direttive UE n. 23, 24, 25 del 2014 in materia di appalti e concessioni pubbliche e contiene le disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e dei contratti di concessione nei settori ordinari, disposizioni queste che in virtù del “primato del diritto comunitario” devono prevalere su qualsiasi disposizione “interna” incompatibile;

- la Legge n. 296 del 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e nel prosieguo indicata come "Legge finanziaria 2007";
- legge 23 dicembre 1999, n. 488 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) come da ultimo modificata dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 12 luglio 2004, n.168 (convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191) e nel prosieguo indicate come "Legge finanziaria 2000";
- L'Art. 33 del D.lgs 165/2001 così come modificato dalla Legge n. 183/2011 il quale prevede: a) comma 1 "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica" b) comma 2 "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

RICHIAMATA altresì

- la delibera N. 130 del 15/09/2020 "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021";
- la delibera N. 18 del 07/02/2020 "Piano triennale dei fabbisogni anno 2020-2022"

VISTO altresì, l'art. 33 del citato Dlgs. n 165/2001 come sostituito a decorrere dall'1/1/2012 dal comma 1 dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che impone alle pubbliche amministrazioni che rilevino, anche in sede di ricognizione annuale, eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali, di attivare tutte le procedure previste per la ricollocazione del personale;

VISTA la L.19 giugno 2019 n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" ed in particolare l'articolo 6 che sancisce che le disposizioni ivi contenute sono da intendersi quali principi generali dell'ordinamento anche in materia di coordinamento della finanza pubblica;

DATO ATTO che in sede di contrattazione decentrata sono stati definiti gli obiettivi di performance alla cui realizzazione è correlata l'erogazione della produttività individuale e collettiva;

CONSTATATO che:

- Il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in una prospettiva triennale e deve essere adottato con possibilità di modifica in anno in anno in relazione alle mutate esigenze normative ed organizzative;
- L'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP (Piano Triennale Fabbisogni di Personale" è possibile a fronte di situazioni nuove e non prevedibili con adeguata motivazione;
- il progressivo aumento della complessità dell'attività dell'Ufficio Amministrativo ha, negli ultimi 12 mesi, comportato un aumento del carico di lavoro ordinario non solo in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi, in particolare sotto l'aspetto della contabilità, e pertanto non si ritiene più funzionale per l'attività dell'Ordine in relazione al corretto funzionamento degli uffici e in funzione del perseguimento degli obiettivi individuati dall'OPI l'attuale pianta organica;
- lo sviluppo dell'attività Ordinistica, in particolare degli aspetti di amministrazione generale ed amministrazione contabile, è destinata ad aumentare con il trascorrere del tempo, in conseguenza di quel processo di progressivo conformarsi alle caratteristiche della Pubblica Amministrazione in ogni aspetto gestionale e di governance.

- che l'articolo 3, comma 2, della L. 56/2019 dispone che al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni nella predisposizione del piano dei fabbisogni tengono conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
 - a) digitalizzazione;
 - b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
 - c) qualità dei servizi pubblici;
 - d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
 - e) contrattualistica pubblica;
 - f) controllo di gestione e attività ispettiva;
 - g) contabilità pubblica e gestione finanziaria
- nell'ambito degli spazi assunzionali si può programmare la copertura dei posti ritenuti idonei sia all'accrescimento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa sia alla realizzazione degli obiettivi di performance previsti, nel rispetto sia degli ineludibili canoni di efficienza che dei vincoli finanziari precedentemente riportati nonché in ossequio alle priorità di cui al summenzionato comma 2 dell'articolo 3 della L. 56/2019;
- Alla data del 30/09/2021 la dotazione organica dell'OPI risulta di N. 1 dipendente Cat. B (Dott.ssa Noemi Marras) e N. 1 dipendente Cat. C (Dott. Emilio Trillò);

TENUTO CONTO

- del principio sancito nell'articolo 3, comma 4, della L.56/2019 secondo il quale al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, si può procedere, in deroga alla mobilità volontaria prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per ciascun anno;

CONSIDERATO che:

- in considerazione delle mutate esigenze organizzative, e della rilevazione del fatto che le competenze professionali ed in particolare il ruolo ricoperto dal personale amministrativo in Cat. B è insufficienti per l'attuale e futuro assetto organizzativo;
- si intende perciò procedere all'assunzione di nuovo personale amministrativo Cat. C per le necessità organizzativa in termini di ruolo, funzioni e attività quotidiane funzionali per lo svolgimento dell'attività dell'Ordine;
- alla data del 1/11/2021 l'OPI di Pavia ha la possibilità di attingere dalla graduatoria del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno / parziale e interminato di categoria "C" del 2 dicembre 2020 presso gli ordini delle professioni Infermieristiche di Pavia, Novara -VCO, Biella, Cuneo e di Trento approvata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Ordine con Delibera n. 230 del 04 12 2020 per l'assunzione di un amministrativo di Categoria C per completare la pianta organica;

DATO ATTO CHE:

- sulla scorta di tali finalità e principi, la programmazione dei posti da coprire quella di seguito riepilogata con indicazione degli oneri correlati alle unità per cui si intende procedere all'assunzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della ripetuta L. 56/2019:

RAVVISATA la opportunità di stabilire che la completa attuazione del presente provvedimento sarà comunque subordinata al rispetto di tutti i vincoli che il legislatore statale impone nella specifica materia;

VALUTATO che:

- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica contenuti nelle premesse costituisce presupposto fondamentale per poter procedere alle assunzioni previste nella programmazione approvata con il presente atto, in particolar modo la sostenibilità finanziaria delle assunzioni relativamente alle risorse stanziare nel bilancio triennale dell'Ordine;
- conseguentemente, nel caso di sussistenza dei presupposti per le assunzioni, la copertura finanziaria necessaria alla attuazione del presente provvedimento è assicurata con le risorse del bilancio di previsione dell'Ordine agli esercizi 2020, 2021 e 2022;

DATO ATTO che la presente Deliberazione verrà inviata alle RSU e alle 00.SS. per informativa;

PRECISATO che il presente provvedimento:

- sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per il parere e che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al conseguimento del parere favorevole di tale organismo;
- verrà comunicato al SICO (*Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche*) secondo le modalità definite dall'articolo 60 del decreto 165/2001 a cura della competente struttura;

VALUTATO che l'impegno economico per l'Ordine è riassumibile in tabella così come esposta:

FABBISOGNO IN TERMINI FINANZIARI TRIENNIO 2022-2024			
<i>Categoria</i>	<i>N.ro posti</i>	<i>Tratt. tabellare spesa</i>	<i>spesa</i>
C	1	€ 24.878,41	€ 74.635,23 €
C	1	€ 24.878,41	€ 74.635,23 €
ONERI PREVIDENZIALI			€ 37.317,62
IRAP			€ 12.687,99
TRATTAMENTO ACCESSORIO			€ 30.000,00
TOT SPESA PER TRIENNIO 2022-2024			€ 229.276,06

il Consiglio Direttivo dell'OPI di Pavia

DELIBERA di:

- modificare la pianta organica dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia a partenza dal 1 Gennaio 2022 così come precedentemente descritto;
- adottare il nuovo piano di fabbisogno triennale 2022-2024 così come precedentemente illustrato;
- procedere alla risoluzione consensuale del contratto a tempo indeterminato della Dott.ssa Noemi Marras Cat. B;
- procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un posto Cat. C attingendo alla graduatoria del concorso METTERE RIFERIMENTO DEL CONCORSO, approvando l'assunzione del candidato posizionatosi in seconda posizione della suddetta graduatoria;

- inviare alla Dott.ssa Noemi Marras lettera di assunzione subordinata alla risoluzione consensuale del contratto a tempo indeterminato attualmente in corso a far data dal 1 Gennaio 2022.


CARICA	COGNOME NOME	FAVOREVOLE	CONTRARI	ASTENUTI
PRESIDENTE	MICHELE BORRI			
VICEPRESIDENTE	MATTEO COSI	X		
SEGRETARIO	LUCA VOLPI	X		
TESORIERE	SAMUELE LAMPUGNANI	X		
CONSIGLIERE	ALESSANDRO DI DIO	X		
CONSIGLIERE	CARMEN CANNELLA	X		
CONSIGLIERE	FEDERICA DELLAFIORE	X		
CONSIGLIERE	GIACOMO BALLADORE	X		
CONSIGLIERE	GIANFRANCO CUCURACHI			
CONSIGLIERE	GIANLUCA CONTE	X		
CONSIGLIERE	GIUSEPPE ALTRUDA	X		
CONSIGLIERE	LUCA CUCCHIARA	X		
CONSIGLIERE	IRINA ELENA TUDORI	X		
CONSIGLIERE	MARIA PAOLA SIRTORI	X		
CONSIGLIERE	SIMONE MOLINARI			

Favorevoli: 12/12
Contrari: 0/12
Astenuti: 0/12

Il Presidente
Dott. Michele Borri



Il Segretario
Dott. Luca Volpi



Delibera messa a repertorio in apposito registro presente in sede OPI Pavia in data 28/10/2021

Il Segretario
Dott. Luca Volpi

